

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VETRALLA VT PIAZZA DELLA
ROCCA 27

Numero REA: VT - 77025

Codice fiscale: 00815610563

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"
AL N° 6482
DI RACCOMANDA

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Vetralla (VT), la Società cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO".

La Cooperativa potrà istituire, sopprimere e modificare con delibera del Consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove sia in Italia che all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al primo comma.

Articolo 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di amministrazione aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Confederazione Cooperative Italiane ed alla sua struttura territoriale.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 delle Legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa si configura pertanto come Cooperativa sociale a scopo plurimo.

L'attività di gestione dei servizi socio sanitari ed educativi è collegata funzionalmente con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto la Cooperativa attua con osservanza delle vigenti norme civilistiche e tributarie, la separazione contabile ed amministrativa delle gestioni relative alle attività rispettivamente rispondenti a quelle della lettera a) ed alla lettera b) dell'art. 1, comma 1 della Legge 381/91, come se le stesse fossero gestite da imprese separate, determinando i criteri e le procedure per la disaggregazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi a ciascuna gestione e adottando ogni misura necessaria ad assicurare la corretta applicazione di eventuali agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti, contributi ed ogni altra misura di sostegno.

La medesima in quanto possibile avuto riguardo ai volumi di attività ed alle dimensioni aziendali, si avvale di risorse umane e strumentali separate per ciascuna delle attività anzidette.

La Cooperativa inoltre è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4
(Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) lo svolgimento delle seguenti attività socio sanitarie ed educative:
- assistenza a favore di qualsiasi fruitore, compresa quella domiciliare, integrata, specialistica, telesoccorso e teleassistenza;
 - gestione di strutture di accoglienza, case famiglia e residenze protette;
 - gestione di servizi di home care e similari rivolti alle famiglie con fragilità;
 - gestione di strutture per il recupero di tossicodipendenti ed alcolisti;
 - fornitura di prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria;
 - assistenza e vigilanza ai minori e adolescenti, compresi ludoteche, asili nido, spazi verdi attrezzati per gioco, centri estivi ed ogni altra attività didattico ricreativa volta alla crescita serena e all'armonioso sviluppo psicofisico dei bambini e degli adolescenti, compresa l'animazione;
 - gestione di sportelli informativi intese a fornire assistenza e consulenza;
 - assistenza ed accoglienza agli immigrati, promuovendo e gestendo appositi centri, nonché promozione di iniziative lavorative e di sviluppo economico a vantaggio degli stessi;
 - gestione di centri culturali e sociali;
 - promuovere la forma di distribuzione commerciale ispirata ai valori sociali del commercio Equo e Solidale;
 - svolgimento di indagini, studi e ricerche;
 - organizzazione e/o gestione di biblioteche con allestimento sale lettura, incontri culturali, guida alla lettura, gruppi di ricerca;
- b) svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. A titolo esemplificativo, ma non esclusivo:
- svolgere attività di commercio di prodotti e servizi attraverso il commercio elettronico;
 - promuovere ed organizzare la vendita di prodotti e servizi attraverso punti vendita all'uopo allestiti;
 - realizzare, ristrutturare e/o gestire strutture di ristorazione e catering, ricezione alberghiera, campeggi, colonie montane e marine;
 - gestire attività di ristoro: bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, tavole calde, mense aziendali, mense sociali, refettori scolastici e di strutture ricettive e di intrattenimento pubbliche e private;
 - costituire e gestire centri di produzione e distribuzione di pasti anche a domicilio e di prodotti della gastronomia in genere;
 - costituire e gestire centri per il confezionamento di pasti da asporto;
 - fornire servizi di catering per la somministrazione di pasti in occasione di banchetti, trattenimenti, pranzi, ecc.;

- svolgere attività agricole e di allevamento;
- trasformazione dei prodotti agricoli;
- svolgere attività di trasporto merci e servizi di facchinaggio, carico e scarico, imballaggio e stoccaggio di merci di qualsiasi genere;
- svolgere servizi di comunicazione e pubblicità;
- svolgere attività di manutenzione e pulizia del verde, di strade, spiagge, litorali e arenili;
- svolgere attività di autospurgo, di smaltimento, riciclaggio e trasporto di rifiuti solidi urbani e di ogni altro tipo di rifiuto;
- svolgere attività di recupero ambientale di ogni tipo;
- gestire centri di raccolta di rifiuti ingombranti e ferrosi;
- installare box e/o uffici di ricezione per offrire al turista informazione e assistenza per ogni sua necessità, compresa la prenotazione alberghiera;
- effettuare servizi di guide turistiche ed organizzazione di congressi, seminari, meeting, fiere, mostre e mostre mercato;
- organizzare e svolgere eventi, concerti, convegni, workshop, seminari, laboratori, assemblee, incontri, dibattiti, borse di studio, conferenze e campagne pubblicitarie;
- gestire beni e servizi culturali come musei, centri di informazioni, biblioteche, parchi, aree archeologiche e naturalistiche, offrendo guide turistiche e didattiche, manutenzione e custodia, catalogazione del patrimonio librario, archeologico e naturalistico;
- attuare servizi di trasporto per persone anziane e disabili mediante adeguati mezzi di trasporto;
- gestire sia direttamente che su affidamento impianti sportivi e ricreativi;
- gestire servizi di assistenza ed elaborazioni nel settore contabile, amministrativo, fiscale e societario, del lavoro, assicurativo e finanziario;
- progettare ed organizzare attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione, rivolte a qualsiasi utente, anche con finalità di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, di giovani disoccupati e lavoratori svantaggiati, utilizzando risorse proprie o pubbliche;
- gestire siti web e curare iniziative editoriali periodiche o monografiche, mediante l'uso di ogni mezzo di comunicazione;
- svolgere servizi di consulenza aziendale, qualità, certificazione ambientale igiene e sicurezza;
- svolgere ogni altra attività che permetta l'inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio.

Agli effetti dell'articolo 1, comma quattro del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112, la Cooperativa acquisisce di diritto la qualifica di impresa sociale.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, solo a titolo esemplificativo:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività

sociale;

- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussori e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- costruire, acquisire, affittare beni immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
- compiere tutte le operazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale di carattere finanziario ed assicurativo, anche prestando garanzie e fidejussioni per i soci;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti e organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della cooperazione.

Il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e speciali e di quelle vietate dalle disposizioni di legge.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI

Articolo 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, e deve essere conforme a quanto previsto all'art. 2522 del codice civile.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della necessaria preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;
- b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della necessaria preparazione teorica e pratica, nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
- c) soci svantaggiati così come definiti dalla Legge 381/91;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91.

Gli aspiranti soci devono impegnarsi a prestare direttamente e personalmente le attività lavorative assegnate dagli organi competenti ed a partecipare attivamente all'attività sociale per il raggiungimento dei fini generali e specifici previsti dallo statuto, dal regolamento e dalle delibere degli organi sociali.

L'ammissione di nuovi soci è programmata e deliberata dal Consiglio di amministrazione in coerenza con le effettive esigenze lavorative ed organizzative della società, con le sue strategie imprenditoriali e nella fondata previsione di garantire nel tempo la continuità dell'occupazione e le migliori condizioni economiche e sociali.

Possono essere soci gli enti pubblici e privati, le società con o senza personalità giuridica, le associazioni riconosciute e non, le persone fisiche che, per la natura dell'attività svolta, possano concorrere, stabilmente o temporaneamente, a favorire il conseguimento degli scopi sociali oppure a svolgere le attività rientranti nell'oggetto sociale.

Possono essere soci, inoltre, elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, come previsto dalle norme vigenti.

Non possono essere soci le persone fisiche, gli enti, le società e le associazioni che, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazione, esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Articolo 6

(Categoria speciale di soci)

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci in una categoria ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa e/o in ragione dell'interesse alla loro formazione.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque non può superare i termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 comma 2 e 3 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere con un preavviso di almeno tre mesi.

Tale termine potrà essere ridotto dal Consiglio di amministrazione.

Il recesso ha effetto allo spirare del suddetto termine con riguardo al rapporto sociale e con la chiusura dell'esercizio in corso con riguardo ai rapporti mutualistici.

Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla data dello spirare del termine di preavviso anche con riguardo ai rapporti mutualistici.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,

oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi disordini tra i soci.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza del periodo fissato al momento della sua ammissione.

Qualora al termine del suddetto periodo il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) ed d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in

occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione illustra, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

(Obblighi e diritti del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione della cooperativa, secondo le esigenze di quest'ultima, la propria attività lavorativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di effettuare i controlli secondo quanto previsto all'art. 2476 del codice civile.

Tale controllo però non dovrà costituire uno strumento improprio di pressione da parte del socio richiedente, né limitare il normale svolgimento dell'attività e potrà avvenire con: - un preavviso di almeno 10 giorni, l'eventuale presenza di un solo consulente di fiducia e alla presenza di un amministratore o suo delegato; - negli orari di accesso alla documentazione contabile stabiliti dall'organo amministrativo e senza la possibilità di estrarre copie dei documenti o fare fotocopie.

Articolo 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti di ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che per qualsiasi motivo cessi il distinto rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di qualsiasi altra natura - instaurato con la cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche a mani, alla Società.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione anche con riguardo ai rapporti mutualistici potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11 **(Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- f) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001 e successive eventuali modificazioni;
- g) che venga a cessare per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa nel caso in cui tale rapporto sia l'unico a concretizzare lo scambio mutualistico con la cooperativa;
- h) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi e disordini tra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti il Tribunale competente, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di amministrazione.

Articolo 12 **(Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o a mano. Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di amministrazione, il recesso e la esclusione del socio comportano la risoluzione del rapporto lavorativo.

Articolo 13

(Liquidazione e rimborso della quota)

Le modalità di liquidazione della quota saranno regolate dall'art. 2535 del codice civile.

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma di legge e del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società, e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3, del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14

(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi e legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Articolo 15

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

Ai soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f), h) potrà essere richiesto il risarcimento dei danni.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Articolo 16

(Soci sovventori)

Qualora vengono costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 Legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 17

(Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da una quota nominativa trasferibile minima del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Articolo 18

(Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e il Consiglio di amministrazione deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 19

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo ai soci sovventori, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in

proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 20

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori; il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge.
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 22

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti il Tribunale competente.

Articolo 23
(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio che dovrà indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera: - sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 24 e di seguito - sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni sempre nel rispetto dei limiti e delle modalità previste al successivo art. 24;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 24
(Ristorni)

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Articolo 25

(Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, ove nominato.

Articolo 26

(Assemblea)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera in merito agli eventuali ristorni da attribuire ai soci;
- 3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo, può altresì nominare il Presidente ed il Vice Presidente.
- 4) procede altresì alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci, e può delegare il Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi dovuti al Presidente e dagli amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori;
- 6) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti di capitale;
- 7) approva i regolamenti interni;
- 8) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici integrativi ai sensi dell'art. 3, comma 2, Legge 3 aprile 2001 n. 142, sulle condizioni e secondo i criteri fissati dalla citata legge eventuali piani di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa, nonché, all'occorrenza, su piani di crisi aziendale o di parti di attività di questa, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle modalità previste dalla legge, il programma di mobilità.
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta al Consiglio di amministrazione.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per trattare gli argomenti di competenza di essa a norma di legge e del presente statuto.

Articolo 27

(Modalità di Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dall'Organo amministrativo nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo,

in Italia o all'estero.

L'Assemblea è convocata mediante avviso trasmesso con lettera attraverso il servizio postale o anche a mano, e/o a mezzo telefax, posta elettronica o altri similari mezzi, inviato almeno 8 giorni prima dell'Assemblea al domicilio risultante nel libro soci o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato alla società dal socio, e/o con avviso affisso, almeno 8 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea, nella bacheca presente nella sede sociale e nelle eventuali sedi operative, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e potrà indicare la data della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 28

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 29

(Votazioni e voto)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica o diverso dalla persona fisica partecipa all'Assemblea con un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica il precedente art. 6.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

Articolo 30

(Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di n. 2 soci.

Il socio imprenditore può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Articolo 31

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o assenza di quest'ultimo dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina del Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo ove il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto per iscritto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

Articolo 32

(Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

Il Consiglio di amministrazione è scelto tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo).

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di mancanza di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Nella prima riunione il Consiglio di amministrazione, ove non via abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 33

(Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente con qualsiasi mezzo in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno 5 giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni normalmente sono palesi.

Sono invece segrete quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per

teleconferenza o audio-videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 34

(Compiti degli Amministratori)

Il Consiglio di amministrazione definisce le politiche e gli indirizzi aziendali ed è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale potendo deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale (compresa pertanto la prestazione di fidejussioni, di garanzie reali, anche a favore di terzi) e che il presente statuto o la legge non riservino all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite all'Organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma del codice civile;
- b) l'acquisto o il rimborso di quote della società nei limiti indicati dall'art. 2529 del codice civile;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, ove delegato dall'Assemblea, determina la remunerazione del Presidente e degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato.

Articolo 35

(Organi delegati)

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Possono essere altresì nominati Direttori Generali e Procuratori Generali, determinandone i poteri.

Articolo 36

(Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, se nominato o da un consigliere designato dal Consiglio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Articolo 37
(Organo di controllo)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Qualora la società riporti ricavi o patrimonio netto inferiore ad un milione di euro l'organo di controllo potrà essere composto da un Sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Presidente del Collegio sindacale o il Sindaco monocratico è nominato dalla stessa Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale o il Sindaco monocratico quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina dell'organo di controllo e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Articolo 38
(Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Articolo 39
(Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i

rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Articolo 43

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 44

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico delle venti unità, la Cooperativa dovrà adottare le norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to TONELLI MARISA

F.to MASSIMILIANO PENSATO (Sigillo)